

TUTELA LEGALE ROLAND – POLIZZA ANAAO-ASSOMED
82.0004371

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- a) nota informativa, comprensiva di glossario;**
- b) condizioni di assicurazione polizza 82.0004371,**

deve essere consegnato all'assicurato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto/certificato.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23 MARZO 2015

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" ("Bafin"), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 ("tutela legale") in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2.

Tel: +39 02 776 775 0

Fax: +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese IVASS

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78.

Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 22.614.965,77.

I dati indicati si riferiscono all'anno 2010.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 - I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del **01.01.2015** e scade alle ore 24,00 del **01.01.2018**, ancorché, la prima rata di premio venga versata entro 90 giorni successivi alla decorrenza stessa. La durata viene stabilita in anni 3 con rateazione successiva annuale.

Se la contraente non paga la prima rata di premio e/o i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza.

Gli Associati hanno facoltà di beneficiare di particolari estensioni sottoscrivendo un certificato individuale attraverso la convenzione identificata con il n. 82.0004666, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

*Alla polizza ANAAO-ASSOMED, **che opera sempre in sussidiarietà**, si applicano tutte le condizioni previste dalle condizioni generali (CTG), speciali penali (CSP) e particolari, alle quali si rimanda.*

La copertura assicurativa offerta dalla polizza stipulata fra le parti opera a favore degli Assicurati.

Essa fornisce il rimborso delle **spese legali nei limiti dei valori medi previsti di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e ss.mm.ii. (artt. 4, 12 e 19) per le seguenti garanzie:**

Penale e condizioni particolari per la difesa penale

- per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
- per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, **appartenenti al Contraente**, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;**
- cauzione penale per procedimenti all'estero;
- per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo;**
- difesa penale in ambito circolazione stradale;
- ricorso avverso un provvedimento amministrativo non pecuniario derivante da violazione del codice sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

Per maggiori dettagli, si rimanda all'art. 4 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e alle condizioni particolari per la difesa penale.

Civile e condizioni particolari per la difesa civile

- Resistenza avverso richiesta di risarcimento danni;
- Tutela legale del lavoro;
- Estensione TAR/Giudice ordinario per incarichi e concorsi;
- Invito a dedurre da parte del Procuratore della Corte dei Conti.

Per maggiori dettagli, si rimanda alle condizioni generali di assicurazione (CTG) e alle condizioni particolari per la difesa civile.

La polizza, il cui testo resta a disposizione dell'Assicurato presso ANAAO-ASSOMED, può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13,14 delle condizioni generali di assicurazione (CTG); agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 CSP (condizioni speciali di tutela legale penale) e art. 11 CTG (condizioni generali di assicurazione) e alle condizioni particolari previste in polizza.

Premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale pattuito e riportato sul certificato, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale polizza ROLAND 82.0004371: € 25.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 82.0004371)

2- Massimale polizza ROLAND 82.0004371 per la garanzia "invito a dedurre": € 2.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 6.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 2.000,00 (massimale polizza 82.0004371)

3-Massimale polizza ROLAND 82.0004371 per la garanzia "resistenza avverso richieste di risarcimento danni": € 10.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 18.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 10.000,00 (massimale polizza 82.0004371)

4-Massimale polizza ROLAND 82.0004371: € 25.000,00

Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00

Scoperto: € 6.000,00 (10% di € 6.000,00)

€ 60.000,00 – 6.000,00 = € 54.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 82.0004371)

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Esempio: durante l'anno l'Assicurato modifica la specializzazione.

La mancata comunicazione *può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione della polizza.*

AVVERTENZA: si rinvia alla polizza 82.0004371 e alla Convenzione per eventuali deroghe specifiche all'art. 7 CTG.

6. Premi

Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.

Il pagamento, se effettuato all'intermediario autorizzato da ROLAND, produce per l'Assicurato effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

7. Rivalse

AVVERTENZA: le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.

Si rinvia all'art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG).

Ai sensi dell'art. 15 (8) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l'art. 1916 c.c.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

8. Rinnovo del contratto – Risoluzione di diritto del contratto assicurativo

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, tramite raccomandata

A.R. che deve giungere alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale. La polizza si risolve di diritto qualora, nei confronti del Contraente, venga aperta una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.

In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 cod.civ.) il Contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente goduti (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.

Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

10. Legge applicabile al contratto

Alla Convenzione si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

L'imposta assicurativa gravante sul premio annuo è attualmente pari al 21,25% e non viene rimborsata in nessun caso.

Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In virtù degli artt. 14 CTG e 7 (2) CSP, il Contraente deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND o, se prevista dall'apposita clausola, all'intermediario, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Ove applicabili le CSP, l'obbligo di denuncia nel termine indicato decorre dal primo momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 c.c., alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione.

13. Reclami

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 - I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con **una** delle seguente modalità:

- tramite **raccomandata a/r**, al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;

- via **fax** al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@roland-italia.it;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Si rimanda all'art. 15 (2) e (4) CTG.

AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, **dal 20 marzo 2011** il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione è **obbligatorio**.

Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, **dovrà** essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. +39 02 776 775 39) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia –
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

***Il rappresentante Generale per l'Italia
Pietro Pipitone***



GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono:

- per ASSICURAZIONE: il contratto che prova l'assicurazione;
- per CONTRAENTE: **"ANAAO ASSOMED"** Associazione Medici Dirigenti del SSN";
- per ASSICURATI: i soggetti il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:
- tutti gli associati di **ANAAO-ASSOMED** regolarmente iscritti alle Associazioni, compresi gli specializzandi, nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata.
 - i pensionati associati, per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata.
 - **Ogni assicurato può denunciare per anno assicurativo un sinistro per il quale viene confermata la validità della garanzia. Pertanto ogni ulteriore denuncia nel medesimo anno assicurativo non rientra nell'oggetto della copertura assicurativa. (Questo punto viene derogato per chi ha stipulato la polizza ad adesione nr. 82.0004666) In caso di sinistro unico che colpisca più garanzie previste dalla polizza le relative denunce saranno considerate come una denuncia.**
Sinistri per i quali non viene confermata la validità della garanzia non vengono conteggiati.

Per ATTIVITÀ: Attività dei Medici Dirigenti nelle strutture pubbliche o private; in quelle pubbliche, è compresa l'attività libero-professionale intra-moenia anche in forma allargata.

per ASSICURATORE: **ROLAND *Rechtsschutz-Versicherungs-AG***

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Eleonora Duse n. 2
Italia-20122 Milano

per PREMIO:	la somma dovuta alla Società;
per POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione;
per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare;
per SINISTRO:	l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;
per MASSIMALE:	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE (CTG)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la tutela legale

ROLAND, alle condizioni di seguito indicate, garantisce all'Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti facendosi carico delle spese necessarie a tal fine.

Art. 2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni di seguito indicate; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

ROLAND assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:

- il compenso previsto dall'ordinamento (D.M. 55/2014 ss.mm.ii.) relativo all'attività di un **Avvocato**, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11. L'indennizzo avviene applicando i valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e ss.mm.ii (artt. 4, 12 e 19). Per chi ha aderito alla polizza nr. 82.0004666 l'indennizzo avverrà nei limiti degli aumenti massimi previsti in percentuale dagli artt. 4, 12 e 19 del D.M. 55/2014 ss.mm.ii.). **Ciò in ogni caso ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11.**

In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;

- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere **in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;**
- il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte **nei limiti medi del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., sempre nei limiti dei valori medi.** Per chi ha aderito alla polizza nr. 82.0004666 l'indennizzo avverrà nei limiti degli importi massimi previsti dal tariffario di riferimento, se esistente, o dal D.P.R. n. 115/2002.

Ciò in ogni caso ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11.

In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.

- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, **qualora l'Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;**
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, **ad esclusione di quelli di cui all'art.11 CTG;**
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza **se l'Assicurato è soccombente**, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato **in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi;**
- le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) **nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.**

Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico **fino al 50% del relativo compenso.**

- In caso di analogo procedura **conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.**

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi **in vigore nello Stato di riferimento.**

Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso

- le spese di transazioni **preventivamente autorizzate da ROLAND.**
- In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato **con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte**

Art. 4 Decorrenza della garanzia Assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del **01.01.2015** e scade alle ore 24,00 del **01.01.2018**, ancorché, la prima rata di premio venga versata entro 90 giorni successivi alla decorrenza stessa.

La durata viene stabilita in anni 3 con rateazione successiva annuale.

- (2) Se la contraente non paga la prima rata di premio e/o i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza.
- (3) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 Cod.Civ.)

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, tramite raccomandata A.R. che deve giungere alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto – recesso

- (1) La polizza si risolve di diritto qualora, nei confronti del Contraente, venga aperta una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
- (2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 cod.civ.) il Contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente goduti (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.
- (3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo / aumento / diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 cod. civ. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.
- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND può, dal verificarsi di tale evento, richiedere un premio maggiore.
- (4) Gli associati che aderiscono alla presente polizza dopo la decorrenza contrattuale dovranno, contestualmente all'iscrizione ad ANAAO – ASSOMED–dichiarare l'assenza di sinistri in corso o di fatti e/o eventi noti che possano far insorgere un sinistro ai sensi della presente polizza
(art. 1892 – 1893 -1894 - 1898)

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 - I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (il numero degli Assicurati/associati). Se questi dovessero variare il premio verrà adeguato, dopo la scadenza di ogni anno assicurativo.

Il Contraente dovrà fornire alla Società, entro 60 giorni dalla richiesta, i dati sui quali verrà conteggiato e regolato il premio annuale per l'anno trascorso ed aggiornato per l'anno successivo come premio anticipato.

Art. 9 Assicurati

(1) Assicurati sono:

- a. tutti gli associati di **ANAAO-ASSOMED** regolarmente iscritti alle Associazioni, compresi gli specializzandi, nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
- b. i pensionati associati, per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata.

Le persone sono identificabili attraverso documenti, atti o registri depositati presso la Contraente

Per l'individuazione degli Assicurati, la loro entrata o cessazione della copertura assicurativa si farà riferimento ad atti, registrazioni o altri documenti tenuti dal Contraente e che verranno esibiti su richiesta della Società.

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte automaticamente dalla presente polizza, salvo l'obbligo di comunicazione in sede del conteggio di premio come previsto all'art. 8.

- (2) La presente assicurazione è stipulata dalla contraente in nome e per conto di chi spetta (Art. codice civile Art. 1891)
- (3) Numero delle persone assicurate in data al 01.01.2015

Art. 10 Esclusioni

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- (a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
- (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- (d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;

- (e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- (f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo;
- (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- (i) arbitrati;
- (j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori;
- (k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili
- (l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;
- (m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
- (n) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- (p) vertenze e controversie con ROLAND riguardanti polizze stipulate con la stessa.

La copertura assicurativa non include il pagamento di:

- (q) *sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;*
- (r) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;

- (2) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati a ROLAND 12 (dodici) mesi dopo il termine della polizza.

Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- (a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro.
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.

Art. 12 Indennizzo

ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati.

In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro

(1) Si intende quale sinistro:

- (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità della polizza.

Esclusivamente per gli associati iscritti dopo la decorrenza contrattuale e limitatamente alle garanzie prestate per la Tutela Legale del Lavoro non sussiste copertura assicurativa in caso di sinistri insorti nei primi tre mesi dalla data d'iscrizione, tale periodo viene pertanto indicato come carenza contrattuale.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

Art. 14 Libera scelta del legale / Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

(1) Ai sensi dell'art. 1913 Cod.Civ. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro quindici giorni dalla data di un eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art. 15 par. 1 CTG).

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.

ROLAND, assume le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato per raggiungere la sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.

La rifusione delle spese di viaggio si esegue ai sensi delle disposizioni di legge italiane per trasferte di lavoro degli Avvocati.

Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro.**

- (3) Se l'Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND – su richiesta dell'Assicurato – ad indicare un Avvocato. In ogni caso ROLAND non risponde per l'attività del legale in qualsiasi modo incaricato.

Art. 15 Gestione del sinistro

Premessa:

Dopo il ricevimento della denuncia di sinistro su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia. Limitatamente alla garanzia "tutela legale del lavoro", il tentativo di risolvere bonariamente la controversia viene affidato direttamente ad ANAAO-ASSOMED, senza alcun onere a carico di ROLAND.

Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o non venga accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse la fondatezza delle motivazioni della richiesta supportata da parere da parte di ANAAO-ASSOMED o da un proprio legale, ROLAND ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

Se tale comunicazione non dovesse pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, l'Assicurato potrà ritenersi autorizzato all'attivazione del procedimento.

Qualora dovesse rendersi necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato.

- (1) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la fondatezza dell'attivazione del procedimento oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e ROLAND; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.

L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.

Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND sono da rimborsare a ROLAND stesso, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

- (2) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo.
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui sopra, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.
- (3) È previsto il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora il compenso richiesto dal consulente appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all'attività svolta dal consulente, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere – tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l'Assicuratore – il parere di congruità/conformità al competente Ordine.
- (4) ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLAND assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
- (5) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa l'assicurato deve:
- (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
 - (b) fornire a ROLAND su richiesta della stessa informazioni sullo stato della pratica;
 - (c) qualora i suoi interessi non vengano irrimediabilmente pregiudicati dovrà:
 - aa) prima di adire l'Autorità Giudiziaria Civile o di proporre impugnazioni l'associato si deve attenere a quanto normato nella premessa del presente articolo.
 - bb) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

- (6) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 5, ROLAND non può essere liberato dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND resta obbligato qualora la

violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta da ROLAND.

- (7) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con consenso dato per iscritto da ROLAND.
- (8) ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
L'Assicurato è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite a ROLAND.

Art. 16 Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) A ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell'Assicurato che ROLAND abbia sopportato o anticipato.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro ROLAND potrà esercitare il diritto di recesso dalla presente polizza esclusivamente se il rapporto tra i premi incassati e sinistri liquidati e riservati sia superiore al 50% . Tale recesso potrà essere esercitato con preavviso di 180 giorni (centottanta), in tal caso ANAAO-ASSOMED avrà diritto al rimborso della parte di premio lordo incluso dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 18 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di ROLAND sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

- (1) In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
- (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 20 Indicizzazione

La presente polizza non è soggetta ad indicizzazione del premio.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

Art. 23 Foro competente

Per ogni controversia collegata, connessa o comunque derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente la sede legale della parte convenuta.

Art. 24 Comunicazione andamento tecnico convenzione

ROLAND ad ogni scadenza semestrale si impegna a fornire , per il tramite del Broker, un riepilogo dei sinistri dalla data di effetto del contratto secondo quanto di seguito riportato, con indicazione delle data di accadimento e del numero di sinistro:

- sinistri denunciati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.);
- sinistri riservati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.); (con indicazione dell'importo di riserva);
- sinistri liquidati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.); (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.);

La documentazione verrà fornita all'Associazione mediante supporto informatico.

ANAAO-ASSOMED avrà comunque, attraverso il Broker, la facoltà di richiedere ed ottenere da ROLAND l'aggiornamento dei sinistri anche con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 25 Clausola Bonus

Viene convenuto che ANAAO-ASSOMED avrà diritto ad uno sconto del 10% del premio di regolazione ,vedi disposto dell'Art. 8, nel caso in cui il rapporto Sinistri/Premi risultasse inferiore al 20% .

Per calcolare detto importo, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, e semprechè la polizza venga rinnovata per l'annualità successiva, si procederà ad un bilancio di polizza considerando:

- all'attivo il 70% dei premi netti anticipati;
- al passivo il totale dei sinistri risarciti e riservati.

Art. 26 Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo **Medical Insurance Brokers S.r.l.** –in qualità di broker ai sensi dell' art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Milano, 17/01/2015
ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ROLAND

ANAAO ASSOMED



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE
(CSP)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

ROLAND garantisce a primo rischio le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano le disposizioni che seguono (CSP) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG) sopra riportate, ove non espressamente derogato/disciplinato.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività professionale dei Medici Associati ivi compresa l'attività libero-professionale anche in forma allargata.

Se, successivamente alla stipula del contratto, **ANAAO - ASSOMED** modifica l'attività indicata nel contratto d'assicurazione o ne aggiunge una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto.

Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio.

Art. 3 Assicurati

Assicurati sono:

- tutti gli associati di **ANAAO-ASSOMED** regolarmente iscritti alle Associazioni, compresi gli specializzandi, nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
- i pensionati associati, per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata.

Le persone sono identificabili attraverso documenti, atti o registri depositati presso il **ANAAO ASSOMED**.

Per l'individuazione degli Assicurati, la loro entrata nella Convenzione o cessazione della copertura assicurativa si farà riferimento ad atti, registrazioni o altri documenti tenuti da **ANAAO ASSOMED** e che verranno esibiti su richiesta di **ROLAND**.

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte automaticamente dalla presente polizza, salvo l'obbligo di comunicazione previsto all'Art. 8.

Art. 4 Rischio assicurato

- (1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi**
ROLAND garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, **così come specificato all'art. 5 (2) (b).**
- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, **appartenenti all'Assicurato, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 4 (1) (a) e (b).**

Art. 5 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3, CTG 2011, vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari **con un esborso massimo di EURO 520,00 per sinistro;**
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine **con un esborso massimo di EURO 520,00 per sinistro.**

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale. **ROLAND garantisce i compensi di un Avvocato applicando i valori medi di cui alle tabelle allegare al DM 55/2014 e ss.mm.ii (artt. 4, 12 e 19).**

Per chi ha aderito alla polizza nr. 82.0004666 l'indennizzo avverrà nei limiti degli aumenti massimi previsti in percentuale dall'art. 12 del D.M. 55/2014 ss.mm.ii.).

Ciò in ogni caso ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11.

La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- (a) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 4 (1) (a) e (b);
- (b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 4 (1) (c), **qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:**
 - nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
 - stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, **ROLAND** riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato

Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, **ROLAND** riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore.

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

ROLAND riconosce **solo le spese di viaggio** sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie **estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:**

- a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello **Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class"**;
- b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo **comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.**

L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.

Le spese di viaggio vengono rimesse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rimesse in Euro applicando il **cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio**.

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte

ROLAND garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) **qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;**

- **previa autorizzazione di ROLAND, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti medi della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., sempre nei limiti dei valori medi.**

Per chi ha aderito alla polizza nr. 82.0004666 l'indennizzo avverrà nei limiti degli importi massimi previsti dal tariffario di riferimento, se esistente, o dal D.P.R. n. 115/2002.

Ciò in ogni caso ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11.

In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora il compenso richiesto dal consulente, appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all'attività svolta dal consulente, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere - tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l'Assicuratore - il parere di congruità/conformità al competente Ordine.

(6) Spese di traduzione

ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato **all'estero** e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale **all'estero**. **L'Assicurato è obbligato alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:**

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

Art. 6 Massimale

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza, senza alcun limite annuo.

Art. 7 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell'art. 13 CTG 2011, si precisa pertanto che:

- a) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 4 (1), a) e b), e art. 4 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge salvo quanto disposto dalle condizioni particolari.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
- b) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 4 (1) (c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- c) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili dell'Assicurato per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 4 (1) (d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2011, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30 giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG 2011.

Art. 8 Validità territoriale

In deroga all'art. 19 CTG, la copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nei Paesi Europei.

Per sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, la garanzia vale soltanto se il sinistro è insorto nell'ambito di un soggiorno dell'Assicurato della durata massima di 40 giorni nel Paese Extra-Europeo.

Art. 9 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG 2011 vale quanto segue:

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
 - (a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito.
 - (b) per la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio (cartelli) o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
 - (c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
 - (d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
 - (e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- (2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
 - (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
- (3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Milano, 17/01/2015

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ROLAND



ANAAO ASSOMED

CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)

Art. 1 Massimale di copertura per singolo Associato

In caso di coinvolgimento di più soggetti Assicurati per il medesimo sinistro:

€ 150.000,00 per sinistro senza limite annuo

Per sinistro e per Assicurato € 25.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato
spese di giustizia (inserire)	illimitato

Cauzione per evitare limitazione della libertà personale

€ 15.000,00 per persona assicurata

Art. 2 Clausola di sussidiarietà

La presente polizza per la tutela legale, opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali altrimenti eventualmente stipulata direttamente dall'assicurato e/o dall'ente di appartenenza. In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza la presente polizza é da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino il massimale indicato in polizza.

Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, ROLAND interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato -siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato da ANAAO-ASSOMED all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.

Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND .

Qualora l'ente abbia inizialmente riconosciuto il patrocinio legale e lo abbia poi legittimamente revocato, il termine di 30 (trenta) giorni per la denuncia del sinistro a ROLAND decorre dal momento in cui il Contraente viene posto a conoscenza dall'Associato della revoca del patrocinio legale.

Fermi gli artt. 10 (2) CTG e 9 (3) CSP, tale regola vale purché l'Associato, in costanza di polizza, abbia regolarmente denunciato il sinistro al Contraente e sia regolarmente iscritto al momento della comunicazione della revoca.

Queste disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui l'Associato sia beneficiario di altra copertura assicurativa per le spese legali/peritali.

Art. 3 Spese Legali (deroga sussidiarietà)

ROLAND da facoltà all'Assicurato di attivare le garanzie di cui alla presente polizza e alle condizioni in esse indicate senza le limitazioni previste dalla clausola di sussidiarietà. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Assicurato **una sola volta** per ciascuna annualità assicurativa.

L'esborso massimo é pari a € 3.000,00 per sinistro e assicurato e per anno assicurativo con l'applicazione di una franchigia fissa di € 300,00 per Assicurato.

Qualora l'assicurato intenda usufruire della garanzia "resistenza avverso richieste di risarcimento danni", **purché sia stata stipulata apposita polizza di Responsabile Civile, la garanzia opererà anche per la chiamata in causa della compagnia di RC Responsabile Civile Terzi, purché sia stata fatta alla stessa regolare denuncia di sinistro e vi sia stata inattività.**

Art. 4 Secondo avvocato in un Sinistro Unico

A parziale deroga dell'art. 14 (2) CTG 2011, nel caso si verifichi un sinistro unico (Art. 13 (1) CTG 2011) che abbia attinenza a più di una garanzia del presente contratto, l'assicurato ha il diritto alla scelta di un Avvocato per la vertenza di diritto penale e un ulteriore per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile.

Art. 5 Postuma

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla compagnia **entro 12 mesi dalla cessazione della polizza stessa.**

Milano, 17/01/2015

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ROLAND

ANAAO ASSOMED



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI PARTICOLARI DIFESA PENALE

Art. 1 Pregresso per la Difesa Penale

In parziale deroga all'art. 7 CSP 2011 l'assicurazione vale anche per imputazioni derivanti da presunti e/o reali trasgressioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenuti nei 24 mesi antecedenti la decorrenza della prima adesione alla contraente **ma non prima dei 24 mesi dalla decorrenza della presente polizza, sempreché siano sconosciuti all'Assicurato al momento dell'adesione.**In caso di interruzione dell'adesione alla contraente, la retroattività non si applica alle successive nuove adesioni.

Art. 2 Tutela legale per violazione di norme specifiche

In deroga all'art. 9 (1) (d) CSP, la copertura assicurativa opera a primo rischio e comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)
- 152/06 (codice ambiente)

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

Art. 3 Sinistro insorgenza nei procedimenti amministrativi

A parziale deroga dell'art. 7 CSP, con riguardo a tale specifica garanzia, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Art. 4 Sinistro insorgenza nei procedimenti penali di

cui al D.Lgs 81/2008

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 7 CSP, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

Art. 5 Delitti nell'ambito della circolazione stradale

In parziale deroga all'art. 9 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

Il massimale di copertura messo a disposizione per tale garanzia per sinistro ammonta a € 20.000,00 oppure al 15% del massimale, se questo importo è superiore.

Art. 6 Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'art. 9 (1) (a) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- **illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;**
- **i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- **i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;**
- **i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- **i casi in cui al conducente venga contestato lo stato d'ebbrezza, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 N.C.d.S.) ovvero l'omissione di soccorso ex art. 189, comma 1, N.C.d.S.;**
- **i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente**

organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla
FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Milano, 17/01/2015

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ROLAND

ANAAO ASSOMED



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA DIFESA CIVILE

Art. 1 Resistenza avverso richieste di risarcimento danni (garanzia valida per i sinistri denunciati a ROLAND dopo le h. 24 del 31.07.2013)

La copertura opera **esclusivamente in presenza di una polizza RC Terzi**, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.

Nel caso in cui la predetta polizza pur essendo regolarmente in essere non sia operante per qualsiasi motivo, la presente garanzia opera a primo rischio. La presente garanzia opera altresì a primo rischio qualora la polizza di RCT non esista.

Per la garanzia del presente art. 1 si applica in ogni caso la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 2 delle condizioni particolari.

Resta inteso che l'assicurato dovrà restituire a ROLAND l'importo dalla stessa anticipato se percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali.

La garanzia del presente art. 1 si applica ai sinistri denunciati a ROLAND dopo le h. 24 del 31.07.2013.

Esclusivamente per i nuovi associati iscritti dopo le h. 24 del 31.07.2013, la garanzia opera per sinistri insorti dalle h. 24 della data di effetto dell'iscrizione purché non noti al momento dell'adesione.

Nei casi di intervento a 1° rischio vale quanto segue:
- Massimale di copertura (all'interno del massimale previsto in polizza): 10.000,00 € per sinistro e Assicurato.

Art. 2 Tutela legale del lavoro

A parziale deroga dell'art. 10 – Esclusioni, lettera o), CTG, la copertura comprende, a primo rischio assoluto **e sino al limite del massimale indicato**, la salvaguardia degli interessi giuridici dell'Assicurato, in veste di attore o convenuto, nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell'Assicurato. Si precisa che:

- non si applica la clausola di sussidiarietà;
- il termine di denuncia del sinistro di cui all'art. 14 CTG (30 giorni) decorre dal momento in cui ANAAO-ASSOMED ha conoscenza dell'esito negativo del tentato componimento bonario della vertenza, intrapreso ai sensi dell'art. 15, comma 2, CTG.

Massimale per anno assicurativo Per la "Tutela legale del lavoro"

€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo di cui € 25.000,00 per assicurato.

Per chi ha aderito alla polizza n. 82.0004666 può beneficiare fino al massimale aggiuntivo indicato sul certificato. In tal caso l'indennizzo avverrà nei limiti degli aumenti percentuali massimi previsti dall'art. 4 del DM n. 55/2014.

Estensione TAR/giudice ordinario per incarichi e concorsi

A parziale deroga dell'art. 10 – Esclusioni, lettera g), CTG 2011, ROLAND garantisce, all'interno del massimale indicato e comunque **con un esborso complessivo non superiore a € 5.000,00 per sinistro e per persona assicurata**, il rimborso delle spese legali rimaste a carico dell'Associato in caso di ricorso dallo stesso presentato per la salvaguardia dei suoi interessi giuridici davanti al giudice amministrativo o civile per ottenere l'annullamento (o altri provvedimenti giudiziari) di delibere afferenti incarichi o concorsi.

Si precisa che il rimborso, effettuato al termine del relativo grado di giudizio, è subordinato all'accoglimento totale del ricorso.

La presente estensione potrà essere utilizzata dall'Associato una volta sola per ciascuna annualità assicurativa.

Scoperto

20% ma non inferiore a € 1.000,00 per sinistro e persona assicurata.

Art. 3 Spese legali in caso di invito a dedurre da parte del Procuratore della Corte dei Conti

(garanzia valida per i sinistri denunciati a ROLAND dopo le h. 24 del 31.07.2013)

A parziale deroga dell'art. 10 – Esclusioni, lettera g), CTG 2011, ROLAND garantisce le spese legali da sostenere/sostenute **nella fase dell'invito a dedurre purché l'Assicurato abbia denunciato immediatamente il sinistro - nel momento in cui viene notificato l'invito a dedurre - anche al proprio ente di appartenenza (richiedendo il patrocinio) e alla eventuale Compagnia di tutela legale .**

Per la garanzia del presente art. 3 si applica in ogni caso la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 2 delle condizioni particolari.

Se la fase dell'invito a dedurre si dovesse concludere positivamente con un'archiviazione, l'Assicurato dovrà richiedere il rimborso al proprio ente di appartenenza e/o all'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali.

Resta inteso che l'assicurato dovrà restituire a ROLAND l'importo dalla stessa anticipato, se percepisce un rimborso.

La garanzia del presente art. 3 si applica ai sinistri insorti dopo le h. 24 del 31.07.2013.

Esclusivamente per i nuovi associati iscritti dopo le h. 24 del 31.07.2013, la copertura opera per sinistri insorti dalle h. 24 della data di effetto dell'iscrizione purché non noti al momento dell'adesione.

La garanzia è limitata, per anno assicurativo, ad una denuncia per Assicurato e viene prestata con il sottolimito di € 2.000,00 per sinistro e assicurato.

Milano, 17/01/2015

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ROLAND



ANAAO ASSOMED

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA

Qualora il singolo Associato volesse elevare il massimale per sinistro di € 25.000,00 della presente polizza per le garanzie per le quali è espressamente previsto, **ROLAND** s'impegna, verso pagamento del premio del singolo Associato, a fornire alle medesime condizioni contrattuali tutte della convenzione i seguenti Massimali in eccesso al limite per sinistro, fermo ed invariato il resto:

Massimale in eccesso al limite per sinistro previsto art. 1 Cond. Particolare	Premio Lordo Annuo per Assicurato
€ 25.000,00	€ 50,00
€ 50.000,00	€ 70,00
€ 75.000,00	€ 90,00

Si precisa che per chi aderisce alla suddetta estensione potrà:

- beneficiare del pagamento delle spese legali nei limiti massimi previsti dal D.M. 55/2014;
- denunciare sinistri senza limitazione per anno assicurativo;
- beneficiare della garanzia "controversie di lavoro" anche al di fuori del limite aggregato;
- beneficiare del pagamento delle spese per consulenti nei limiti massimi previsti nei tariffari di riferimento o in mancanza da quanto previsto dal D.P.R. n. 115/2002.

Milano, 17/01/2015

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ROLAND

ANAAO ASSOMED



Clausole / Deroghe

Clausola di vincolo con altre polizze ROLAND

La presente polizza dà continuità di copertura alla seguente polizza stipulata con ROLAND:

82.0005759

Quanto sopra a condizione che:

1. la persona assicurata risulti esserlo sia con la presente polizza che con quella sopraindicata e che
2. il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la presente polizza che con quella/e sopraindicata/e

In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.

Milano, 17/01/2015

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft ROLAND

ANAAO ASSOMED

